



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## **Comune di OZZANO MONFERRATO**

Via S. Maria nr. 1 Cap.15039 Ozzano Monferrato Tel. 0142/487153 Fax 0142/487038

Servizio Cimiteriale

# **REGOLAMENTO SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

## CAPO I – CREMAZIONE

### Art. 1 – Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione di cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.

La materia è così disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del D.L. 31/8/1987 nr. 359, convertito, con modificazioni dalla legge 29/10/1987 nr. 440, recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27/12/2000 nr. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali";
- dalla L. 30/3/2001 nr. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità nr. 24 in data 24/6/1993 avente per oggetto : "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto

del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 nr. 285-Circolare esplicativa;

- dalla circolare del Ministero della Sanità nr. 10 in data 31/7/1998 avente per oggetto : “Regolamento di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica.Circolare esplicativa”
- dalla Legge Regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007 nr. 20 recante “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri;

Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, entro le misure fissate a norma di legge.

## Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Per la cremazione di cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di

mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.

Quanto sopra in conformità, per il primo capoverso, che ha riguardo ai c.d. resti ossei, alla Circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998, n. 10; per il secondo capoverso, al D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica mutatis mutandis quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

Tuttavia per la cremazione dei resti mortali:

- l'autorizzazione può essere concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
- non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

L'urna contenenti le ceneri, se non destinata all'inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

In caso di inumazione dell'urna cineraria, di cui al successivo art. 5 "inumazione dell'urna cineraria" del presente regolamento, essa deve essere di materiale biodegradabile.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

### Art. 3 – IDENTITA' DELLE CENERI

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

## ART. 4 – CREMAZIONE PER INSUFFICENZA DI SEPOLTURE

Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

In tal caso è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

## CAPO II – DESTINAZIONI DELLE CENERI

### Art. 5 – Diverse destinazioni delle ceneri

Si indicano le diverse destinazioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.

Le ceneri possono essere:

- tumulate all'intero del Cimitero;
- conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune;
  
- inumate;
- consegnate al soggetto affidatario (affidamento);
- disperse.

Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Ozzano Monferrato. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

### Art. 6 - Tumulazione dell'urna cineraria e cinerario comune

Per la tumulazione dell'urna cineraria si rinvia a quanto disposto dal Regolamento comunale per la concessione di loculi, aree, ossari e nicchi cinerarie del Comune di Ozzano Monferrato

Per il cinerario comune si veda , in particolare, il successivo art. 9 "luoghi di dispersione delle ceneri" del presente regolamento.

### Art. 7 - Inumazione dell'urna cineraria

L'inumazione è possibile qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano. Come già esposto nel precedente art. 2 "autorizzazione alla cremazione" del presente regolamento, l'urna cineraria che sia destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Si procede all'inumazione delle ceneri a seguito di pagamento di quanto previsto in tariffa. In particolare, il costo della inumazione ed esumazione dell'urna cineraria segue il costo della corrispondente operazione cimiteriale relativa alla salma, tuttavia pari a 1/4 di quella o comunque al massimo 1/4 di quella secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale.

La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni. Per ogni anno successivo al quinto, si pagherà quanto previsto in tariffa, pari a 1/2 del vigente costo della inumazione dell'urna cineraria.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

Circa il cippo, lapide o copritomba, si rinvia al il vigente regolamento per la concessione di loculi, aree, ossari e nicchie cinerarie..

Per la collocazione di detta lapide o copritomba si corrisponderà la stessa somma della tariffa vigente con riguardo alla fossa nei campi d'inumazione.

## SEZIONE I - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

### Art. 8 - Soggetto affidatario dell'urna cineraria

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dei successivi numeri (1), (2) e (3), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi dei numeri (4) e (5), del presente articolo.

Si tratta di:

- (1) disposizione testamentaria del defunto;
- (2) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere,

confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

- (3) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, da cui pertanto risulti la scelta del defunto. Quanto da detta iscrizione di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.

Quanto ai precedenti numeri (1), (2) e (3) tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa, ovvero in data successiva a quella della dichiarazione o della iscrizione all'associazione. La dichiarazione, comunque, deve seguire le forme testamentarie di cui al codice civile;

- (4) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;

- (5) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Nei casi di cui ai precedenti numeri (4) e (5), la volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Ozzano Monferrato nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune che ha autorizzato la cremazione, oppure al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune.

## Art. 9 - Procedura per l'affidamento

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale procedente della variazione del luogo di conservazione;
- la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

## SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI

### Art. 10 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ozzano Monferrato nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il

decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

La volontà del defunto deve risultare:

- da testamento;
- per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal

senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti detta volontà. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle 2 modalità di cui al precedente capoverso. In mancanza, da:

- l'esecutore testamentario;
- dal coniuge;
- in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
- ancora, dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo;
- in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune, a seguito di pagamento di quanto previsto in tariffa, che sarà pari a quanto previsto per l'inumazione dell'urna cineraria.

Anche in tali casi occorre un atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

#### Art.11 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:

- in aree a ciò destinate all'interno dei Cimiteri di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune individuato nell'ossario comune;
- in area a ciò destinata posta al di fuori delle mura del cimitero comunale sulla lato destro, salendo, della strada di congiunzione tra il piazzale del cimitero e la strada Provinciale Ozzano/Ottiglio;
- in aree private;

Con riguardo all'area sopra citata, posta al di fuori del cimitero, viene anche individuata nella planimetria allegato "A" al presente regolamento.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada".

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.



La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Con riguardo al cinerario comune, per il quale si veda anche in particolare il precedente art. 4 "tumulazione dell'urna cineraria e cinerario comune" del presente regolamento, non è dovuta alcuna somma.

#### Art. 12 - Procedura per la dispersione

Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri, e che detto luogo è individuato nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 9 "luoghi di dispersione delle ceneri" del presente regolamento;
- l'indicazione del luogo dove viene conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al Cimitero, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
  - eventualmente, in caso di dispersione in area privata, l'indicazione del soggetto proprietario dell'area stessa;
  - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento;
- in caso di dispersione in area privata, occorre anche l'autorizzazione scritta alla dispersione delle ceneri da parte del soggetto proprietario dell'area stessa.

La richiesta potrà essere corredata, se necessario, dalla presentazione di specifici supporti cartografici e/o fotografici.

In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al Cimitero, affinché provveda allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, occorrerà pagare quanto previsto in tariffa, che sarà pari a quanto previsto per l'inumazione dell'urna cineraria.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

## CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 13 – Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui ai numeri (1), (2), (3), (4) e (5) del precedente articolo 6 “soggetto affidatario dell’urna cineraria”, è realizzata nel Cimitero, sotto l’androne d’ingresso, lato sinistro entrando apposita targa, collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, che sarà a carico del richiedente, previo pagamento di una somma pari a 1/4 della tariffa prevista per la concessione per lapidi in ricordo.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

### Art. 14 - Registri per la cremazione

Deve tenersi apposito registro per l’indicazione, in particolare, delle richieste di affidamento dell’urne cinerarie come di dispersione delle ceneri, contenente anche le rinunce all’affidamento.

### Art. 15 - Deposito provvisorio

E’ consentita la sosta gratuita dell’urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi presso i Cimiteri comunali.

Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l’affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d’ufficio al cinerario comune.

### Art. 16 - Informazione ai cittadini

Il Comune di Fiesole favorisce e promuove l’informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici; Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate anche alla cremazione, all’affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

A tal fine impiega adeguati strumenti di informazione e di pubblicità.

Quanto sopra si realizza anche tramite il sito internet del Comune di Ozzano Monferrato

Le domande di cremazione, di affidamento e di dispersione ed i relativi provvedimenti di autorizzazione, in particolare, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.

## ART. 17-TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 nr. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## ART. 21 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

## Art. 23 – RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolante statali o regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

## ART. 24 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il

